

*Stralci dalla LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n.14*

**"Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)".**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 9 del 24/02/2010

**Art. 1**

*Principi ed obiettivi*


1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle funzioni legislative, amministrative e di governo delle istituzioni regionali e l'esercizio del referendum quale istituto di democrazia partecipativa... *omissis*

**Art. 2**

*Strumenti della partecipazione*

1. Ai sensi dell' articolo 20 dello Statuto regionale la partecipazione si attua mediante:

- a) l'iniziativa legislativa;
- b) l'iniziativa referendaria;
- c) il diritto di petizione;
- d) la consultazione.



## **Art. 62**


### *Definizione*

1. La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento del cittadino nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle sue opinioni.
2. La Regione, attraverso le modalità e gli strumenti di cui all' articolo 67 e al fine di acquisire ogni utile contributo della società umbra, favorisce la più ampia conoscenza:
  - a) dei propri atti di programmazione normativa;
  - b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente le leggi di propria iniziativa.

## **Art. 64**

### *Modalità della consultazione*

1. La consultazione si attua attraverso:
  - a) incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o conferenza di studio;
  - b) audizione diretta degli enti locali, della autonomie funzionali, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche, professionali e delle associazioni dei consumatori interessate al provvedimento all'esame della commissione;
  - c) richiesta di pareri scritti anche mediante l'invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato.
2. L'invito per gli incontri consultivi pubblici, di cui al comma 1, lettera a) , è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro.
3. I pareri scritti di cui al comma 1, lett. c) , sono presentati entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione degli atti ai sensi dell' articolo 67 , alla Presidenza del Consiglio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) , negli stessi termini di cui al comma 3, possono inviare pareri scritti che la commissione ha l'obbligo di esaminare.
5. La Regione promuove la diffusione delle tecnologie utili a garantire a tutte le fasce della popolazione l'accesso al processo decisionale partecipato.



## **Art. 65**

### *Decisione della consultazione*

1. Le commissioni consiliari decidono di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modalità della consultazione sono decise a maggioranza dei consiglieri presenti tra quelle di cui all'articolo 64, comma 1.

2. La consultazione è comunque disposta qualora tre componenti della commissione o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ne facciano richiesta al Presidente della commissione stessa entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell'ordine del giorno contenente l'atto oggetto della consultazione.

3. Per gli atti per i quali è richiesta ed accettata la procedura d'urgenza, l'attivazione della consultazione e le modalità della stessa sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la commissione. In tali casi la consultazione può essere svolta esclusivamente con le modalità di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 64 o con altre modalità semplificate decise dalla commissione.».

## **Art. 66**

### *Esiti e pubblicità della consultazione*

1. I contributi emersi dalla consultazione hanno natura politica e, nel caso di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, non possono costituire elementi di motivazione giuridicamente rilevanti.

2. In ogni caso i risultati della consultazione devono essere portati a conoscenza degli interessati, anche mediante la pubblicazione nel portale informatico del Consiglio Regionale di tutte le attività conseguenti alla consultazione.